

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Augusto De Luca, **Presidente f.f.**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; e assistito per la segreteria dalla Sig.ra Adele Nunnari e dal Sig. Nicola Terra, si è riunito il 12 maggio 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SILVIO VINCENZO CALABRESE (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D'Aoste SSD ARL, attualmente tesserato in prestito per la Soc. SSD Città di Scordia) e DANIEL SAKO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SC Vallee D'Aoste SSD ARL, attualmente svincolato) - (nota n. 7226/929/929pf14-15/GR/mg del 22/01/2016).

Il Deferimento

Con atto del 22 gennaio 2016 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, all'epoca dei fatti calciatori tesserati con la società SC Vallee D'Aoste SSD ARL per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, previsti dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS per essersi allontanati arbitrariamente dalla società SC Vallee D'Aoste SSD ARL e dalla città di Aosta, nel corso della stagione sportiva 2014/2015 senza fornire alcun preavviso.

La Procura formula il deferimento, pur considerando, a discarico dei deferiti, le ragioni addotte circa la situazione precaria in cui i medesimi si erano venuti a trovare in seno alla stessa società, per i ritardati pagamenti degli emolumenti pattuiti e per i disagi che avevano dovuto sopportare in ragione della scarsa e scomoda ricettività che offrivano le camere d'albergo destinate ai calciatori.

In particolare i deferiti, si sarebbero allontanati dalla società sportiva e dalla stessa città di Aosta nel corso della stagione sportiva avendo ricevuto il primo solo euro 150,00 a fronte di euro 1.500,00 pattuiti con l'accordo economico ed il secondo euro 250,00 a fronte di euro 3.000,00 pattuiti nei rispettivi accordi economici.

All'udienza del 12 maggio 2016, dopo una serie di rinvii motivati dalla necessità di avere prova dell'avvenuta notifica della convocazione al sig. Sako con relativa sospensione dei termini di estinzione, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto per entrambe i deferiti la sanzione della squalifica per due giornate di gara.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti (e segnatamente dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura) risulta effettivamente dimostrato che i calciatori Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, all'epoca dei fatti calciatori tesserati con la società SC Vallee D'Aoste SSD ARL, nel corso del mese di marzo della stagione sportiva 2014/2015 hanno abbandonato improvvisamente la società e la città di Aosta, senza fornire pre avviso.

Risulta, altresì, comprovato (dalle dichiarazioni e soprattutto dagli accordi economici) che il comportamento contestato è stato posto in essere in conseguenza del fatto che la società

non aveva corrisposto tempestivamente i compensi previsti per entrambi i calciatori (al primo risultano corrisposti soli euro 150,00 a fronte di euro 750,00 circa maturati a metà marzo 2015 in proporzione ad euro 1.500,00 da corrispondersi in dieci rate entro la fine della stagione prevista per il 30 giugno 2015; al secondo euro 250,00 a fronte di euro 1.500,00 circa maturati a metà marzo 2015 in proporzione ad euro 3.000,00 da corrispondersi in dieci rate entro la fine della stagione prevista per il 30 giugno 2015 per il secondo), mentre non risulta sufficientemente dimostrato il fatto che le iniziali sistemazioni in alloggio dei due calciatori erano divenute più disagiati nel corso della stagione (non essendovi in proposito altri elementi significativi sul "sovraffollamento" degli alloggi se non le dichiarazioni degli stessi calciatori deferiti).

Ne discende che sussiste la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza oggetto del deferimento, posto che i deferiti non si sarebbero dovuti allontanare improvvisamente e senza preavviso, ma avrebbero dovuto eventualmente chiedere la risoluzione del rapporto alla Commissione per gli Accordi Economici, secondo le modalità previste dall'art. 4 dei rispettivi accordi economici, anche se le circostanze che hanno determinato il loro comportamento scorretto, pur non giustificando la condotta censurata malgrado siano ascrivibili alla società beneficiaria della prestazione, costituiscono senz'altro delle attenuanti ai fini della quantificazione della sanzione.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge ai calciatori Silvio Vincenzo Calabrese e Daniel Sako, la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata da scontare in gare ufficiali.

(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO GRASSI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Mezzocorona Srl) e la SOCIETÀ AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 8977/932pf14-15/LG/dl del 01.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 1 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Alberto Grassi - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Mezzocorona Srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 4), pagina 2) del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di effettuare, entro il termine perentorio dell' 11 luglio 2014, l'integrazione del versamento della somma di € 19000,00 dovuta per l'iscrizione al Campionato Nazionale Serie D per la stagione 2014/2015;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Grassi della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Alberto Grassi l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AC Mezzocorona Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società

AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) e la SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DON UVA APD - (nota n. 9306/1032pf14-15/GT/dl del 09.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 9 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Nicola Canonico - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente con poteri di rappresentanza della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, partecipante al Campionato Nazionale Dilettante "Serie D" - per rispondere della violazione, dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione ai punti nn. 3 – 6 – 7 del Protocollo d'intesa (ancora vigente) datato 21.10.2004 concluso tra l'A.I.C. e la L.N.D. e dell'art. 10, punto n. 11, C.G.S., e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS.

rilevato che le richiamate norme sanzionano i comportamenti contestati;

rilevato che il deferito Signor Nicola Canonico, come anche confessato dallo stesso in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha impedito volontariamente e senza giusta causa, al calciatore, Sig. Roberto Chiaria, a partire dal 29.04.2015 e sino alla conclusione del relativo campionato, di partecipare all'attività agonistica;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Nicola Canonico della sanzione dell'inibizione per mesi tre ed alla Società deferita della sanzione dell'ammenda di euro 1.200,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di presenziare all'odierna riunione e di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenuto pertanto comprovato oltre ogni ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal deferito Signor Nicola Canonico;

ritenuto che alla responsabilità del Presidente della Società, all'epoca dei fatti, con poteri di rappresentanza, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Nicola Canonico la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO PESCE (iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato) - (nota n. 9364/158pf14-15/AM/SP/ma del 09.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 9 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuliano Pesce – iscritto nell'elenco speciale dei Direttori Sportivi – non tesserato – quale soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis comma 5 C.G.S. nell'interesse della Società Parma F.C. spa, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS anche in relazione all'art. 10 comma 2 CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità.

rilevato che le richiamate norme prevedono una sanzione per i comportamenti contestati;

rilevato che dalla disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio che il deferito ha contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver indotto in errore il calciatore Jan Martin Vinatzer, facendogli sottoscrivere, dietro richiesta della somma di € 15.000,00, un contratto con la Società Parma, mai depositato presso la Lega competente;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Giuliano Pesce della sanzione dell'inibizione di un anno e ammenda di euro 5.000,00 e che nessuno è comparso per il deferito;

rilevato che il deferito ha omesso di far pervenire memorie difensive, e che all'odierna riunione non è comparso, con ciò rinunciando di fatto a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

commina al Signor Giuliano Pesce la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURICIO SANGUINETTI (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia attualmente tesserato per la Soc. ASD Rupinaro Sport); FRANCO CARDIA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Progetto Calcio Sant'Elia) e la SOCIETA' ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA - (nota n. 9449/216.pf15-16/GC/vdb del 11.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni a:

- SANGUINETTI Mauricio, mesi tre di squalifica,
 - CARDIA Franco, mesi dodici di inibizione;
 - la Società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA Euro 4.500,00 di ammenda;
- osserva quanta segue.

Il deferimento

Con atto dell'11 marzo 2016 la Procura Federale ha deferito i soggetti di seguito indicati, per rispondere (testualmente):

- **SANGUINETTI Mauricio**, calciatore,

“a) violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell'art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente, con l'ASD Progetto Calcio Sant'Elia per la quale era tesserato per la stagione sportiva 2012-2013, compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale; inoltre, per non aver notificato per conoscenza alla LND, Dipartimento Interregionale, la sua iniziativa intrapresa innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria; b) violazione dell'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S., perché, sebbene convocato da quest'Ufficio, rifiutava di comparire innanzi al Collaboratore della Procura federale delegato alla sua audizione”,

- **CARDIA Franco**, Presidente della Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia,

“violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, oggi integralmente trasfuso nell'art.1 bis, comma 1, stesso codice, con riferimento agli artt. 94, commi 1 e 2, 94 ter, comma 2, delle NOIF e all'art. 8, comma 11, del C.G.S. per aver concordato oralmente con il calciatore Mauricio Sanguinetti compensi e rimborsi spese senza usare la modulistica prevista dalle NOIF e senza depositare gli accordi economici presso la LND, Dipartimento Interregionale”;

- **La Società ASD PROGETTO CALCIO SANT'ELIA**

“a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, CGS, per quanto rispettivamente contestato al suo Presidente e al suo tesserato”.

Il fatto

All'esito degli accertamenti disposti in seguito all'esposto del 29 giugno 2015, inoltrato dalla ASD Progetto Calcio Sant'Elia alla Procura Federale, questa accertava che:

- 1) nel mese di settembre 2012 il calciatore Sanguinetti Mauricio veniva tesserato dalla ASD Progetto Calcio Sant'Elia per la stagione sportiva 2012/2013 e, nella circostanza, le Parti concordavano verbalmente il relativo trattamento economico;
- 2) dopo aver giocato "*due o tre spezzoni di partite*", nel dicembre 2012 il prefato giocatore era inserito dalla Società nelle liste di svincolo suppletive (audizione di Roberto Ibba, Direttore Sportivo della Società, del 27.10.2015),
- 3) con atto di citazione del 20.04.2013, il Sanguinetti conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Massa la ASD Progetto Calcio Sant'Elia per conseguire il pagamento di quanto pattuito per le prestazioni sportive, cifrato in € 5.000,00: rimasta contumace la convenuta società, con sentenza pubblicata il 23.10.2014 il Giudicante accoglieva la domanda e condannava questa al pagamento della somma indicata, oltre le spese di lite;
- 4) con esposto 29.06.2015, la ASD Progetto Calcio Sant'Elia portava a conoscenza della Procura Federale l'iniziativa giudiziale sub 3 e chiedeva che il Sanguinetti venisse deferito per la violazione della "clausola compromissoria";
- 5) presso il Dipartimento Interregionale della LND non risultava essere stato depositato il relativo accordo economico intercorso fra la Società e il calciatore;
- 6) convocato con e-mail 02.11.2015, il Sanguinetti dichiarava con lo stesso mezzo che non intendeva presentarsi per dar corso alla chiesta audizione;
- 7) sentito al riguardo il 19 ottobre 2015, il Presidente Cardia dichiarava che il trattamento economico era stato negoziato dal direttore sportivo Roberto Ibba e, inoltre, che il giocatore non aveva superato positivamente i rituali accertamenti medici, sicché dopo due mesi era stato inserito nelle liste di svincolo e, infine, che non aveva ritenuto di opporsi in sede giudiziale alla richiesta del Sanguinetti sub 3), in quanto le spese legali per la difesa sarebbero state superiori ad € 5.000,00;
- 8) nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2015, il direttore sportivo Roberto Ibba dichiarava di non ricordare di aver concordato con il Sanguinetti il relativo trattamento economico e, inoltre, che costui non era stato ritenuto idoneo dallo staff tecnico-sanitario sicché, dopo aver giocato *due o tre spezzoni di partite*, era stato svincolato nel successivo mese di dicembre.

Con atto del 11 gennaio 2016, la Procura Federale comunicava agli odierni deferiti la conclusione delle indagini.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto. Ed infatti risulta provato che:

- a) l'accordo economico raggiunto dalla Società con il calciatore non fu incartato nel modulo contemplato dalle NOIF e, quindi, non fu depositato presso la LND, Dipartimento Interregionale, come ammesso dagli odierni deferiti: non rileva in questa sede l'aspetto patologico del rapporto e, quindi, i motivi che indussero le parti a risolvere il rapporto;
- b) il Sanguinetti adì l'A.G., omettendo di informare al riguardo la LND;
- c) il Sanguinetti, convocato dalla Procura Federale, si rifiutò di comparire per rendere le dichiarazioni di rito.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art.16, comma 1 del CGS, gli "*Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*".

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dagli artt. 8, 15, 18 e 19 del C.G.S..

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento,

appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- Mauricio Sanguinetti, squalifica per 3 (tre) giornate da scontare in gare ufficiali;
- Franco Cardia, inibizione per mesi 3 (tre);
- La Società ASD Progetto Calcio Sant'Elia, ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO ROMBOLA (Presidente e Legale rappresentante della Società LC Nuova Gioiese) e la SOCIETÀ LC NUOVA GIOIESE - (nota n. 9636/942pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Ferdinando Rombola - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società LC Nuova Gioiese – per rispondere della violazione dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del C.U. citato.

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Ferdinando Rombola della sanzione di 30 giorni di inibizione e alla Società deferita della sanzione dell'ammenda di 1.000,00 euro;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando anche a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

comma al Signor Ferdinando Rombola la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società LC Nuova Gioiese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SDANGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Manfredonia Calcio) e la SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO - (nota n. 9649/943pf14-15/LG/mf del 16.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Sdanga - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Manfredonia Calcio - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2), pagina 1) del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la copia del Verbale dell'Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione 2014/2015;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Sdanga della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

commina al Signor Antonio Sdanga l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Manfredonia Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Puteolana 1902 Internapoli) e la SOCIETÀ SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI - (nota n. 9653/944pf14-15/LG/mf del 16.03.2016

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Francesco De Marino, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 2), pagina 1, nonché 4) e 5), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati (Art. 11);
- rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, 1) la copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2014/2015, come prescritto al punto 2), pag. 1; 2) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 3) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag. 2, 4) la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, come prescritto al punto 9, pag. 3, del richiamato C.U. n.138;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Francesco Di Marino, della sanzione dell'inibizione per giorni sessanta, e alla Società, dell'ammenda di Euro 4.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

commina al Signor Francesco Di Marino l'inibizione di giorni 60 (sessanta) e, alla Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. POL. MACCARESE

GIADA Srl) e la SOCIETÀ POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 9664/945pf14-15/LG/mf del 16.03.2016

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 16 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Fabio Della Longa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Pol. Maccarese Giada Srl, per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagine 2, e 9), pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati (Art. 11);
- rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, 1) il versamento di Euro 19.000,00, come prescritto al punto 4), pag.2; 2) la fidejussione bancaria a prima richiesta di importo di Euro 31.000,00, come prescritto al punto 5), pag.2; 3) la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9), pag.3 del richiamato C.U. n.138;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Fabio Della Longa, della sanzione dell'inibizione per giorni cinquanta, e alla Società, dell'ammenda di Euro 3.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

commina al Signor Fabio della Longa l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società Pol. Maccarese Giada Srl, l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Augusto De Luca** “

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio